

**Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico  
in tema di Monitoraggio dei tempi di emissione delle fatture di periodo:  
Venditori di energia elettrica**

Monitoraggio delle fatture di periodo in capo ai venditori di energia elettrica

I venditori di energia elettrica, qualificati come soggetti obbligati per il monitoraggio *retail* ai sensi del TIMR, sono tenuti a fornire semestralmente con dettaglio trimestrale, entro 45 gg dalla fine di ciascun semestre, i dati di seguito indicati:

- a) numero di fatture di periodo che dovevano essere emesse nel trimestre, di cui:
  - i. emesse entro i termini di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b) del TIF (di seguito: termine ultimo per l’emissione della fattura);
  - ii. emesse oltre il termine ultimo per l’emissione della fattura e distinte in base alle fasce di ritardo (come definite al paragrafo successivo) di cui:
    1. emesse oltre il termine ultimo per l’emissione della fattura e per cui il venditore è esente dall’erogazione al cliente finale dell’indennizzo di cui all’art. 16 del TIF.
- b) numero totale di giorni solari impiegati per l’emissione delle fatture di periodo di cui alla lettera a), punto i) e, distinto in base alle fasce di ritardo (come definite al paragrafo successivo), punto ii), calcolati considerando il numero di giorni solari intercorrenti tra l’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura e il giorno dell’emissione della fattura;
- c) numero di indennizzi automatici erogati dal venditore al cliente finale per il mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo ai sensi dell’art. 16 del TIF, distinto in base alle fasce di ritardo (come definite al paragrafo successivo);

I dati sopra indicati devono essere forniti con riferimento al trimestre in cui è emessa la fattura, a prescindere dal termine ultimo per l’emissione (ai sensi del comma 4.2 o del comma 4.3, lettera b) del TIF).

Con riferimento a ciascun trimestre, i dati dovranno essere ulteriormente dettagliati per ciascuna tipologia di cliente finale di cui al TIV, comma **2.3, lettere a) e c)** (Domestici, Altri usi connessi in BT<sup>1</sup>).

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della raccolta:

- i clienti finali titolari di punti di cui al comma 2.2 del TIF e le fatture che non rientrano espressamente nell’ambito di applicazione del medesimo provvedimento;

---

<sup>1</sup> Sono dunque esclusi dalla raccolta i PdP nella titolarità di clienti appartenenti alla tipologia “Illuminazione pubblica”.

**Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico  
in tema di Monitoraggio dei tempi di emissione delle fatture di periodo:  
Venditori di energia elettrica**

- i punti di prelievo nella titolarità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sottoposti a regime tariffario speciale ai sensi dell’articolo 11, comma 11.bis del decreto legge n. 35/05 da ultimo definiti dall’articolo 29 del decreto legge n. 91/14<sup>2</sup>.

**Definizione delle fasce di ritardo di emissione delle fatture di periodo**

Ai fini del conteggio del numero di fatture di periodo emesse oltre i termini stabiliti dalla regolazione (lettera a), punto ii.), del numero totale di giorni solari impiegati per l’emissione delle fatture di periodo (lettera b)), e del numero degli indennizzi erogati (lettera c)), vengono definite le seguenti fasce di ritardo:

- fascia R1: da 1 a 10 giorni solari di ritardo dal termine ultimo per l’emissione della fattura di periodo;
- fascia R2: da 11 a 45 giorni solari di ritardo dal termine ultimo per l’emissione della fattura di periodo;
- fascia R3: da 46 a 90 giorni solari di ritardo dal termine ultimo per l’emissione della fattura di periodo;
- fascia R4: da 91 a 180 giorni solari di ritardo dal termine ultimo per l’emissione della fattura di periodo;
- fascia R5: da 181 a 360 giorni solari di ritardo dal termine ultimo per l’emissione della fattura di periodo;
- fascia R6: oltre 361 giorni solari di ritardo dal termine ultimo per l’emissione della fattura di periodo.

I venditori di energia elettrica sono tenuti a comunicare tutte le informazioni di cui al presente allegato con riferimento alle fatture che, ai sensi del TIF, sono emesse:

- a. tra l’1 gennaio 2017 e il 31 maggio 2017 se contabilizzanti solo i consumi successivi all’1 gennaio 2017;
- b. a partire dall’1 giugno 2017 a prescindere dalla competenza dei consumi conteggiati.

---

<sup>2</sup> Cfr. TIT, art. 37.

**Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico  
in tema di Monitoraggio dei tempi di emissione delle fatture di periodo:  
Venditori di energia elettrica**

**Ad esempio**, si pensi ad una fattura di periodo che contabilizza consumi fino al 31 agosto 2017 e abbia come termine ultimo per la relativa emissione il 15 ottobre 2017<sup>3</sup>. Le informazioni relative a tale fattura dovranno essere conteggiate nell’ambito del trimestre di emissione. Se si ipotizza che il venditore, rispettando i termini di emissione stabiliti dalla disciplina, emetta la fattura di periodo prima del termine ultimo (ad esempio il 29 settembre 2017), questa deve essere conteggiata:

- nelle informazioni da dichiarare per il terzo trimestre 2017;
- come emessa entro i termini (lettera a), punto i.);
- impiegando 29 giorni solari (lettera b)).

Diversamente, qualora l’emissione avvenga solo in data 10 gennaio 2018, la fattura deve essere conteggiata:

- nell’ambito del primo trimestre 2018;
- come emessa oltre i termini (lettera a), punto ii.), nella fascia di ritardo R3 (87 giorni solari di ritardo);
- impiegando 132 giorni solari (lettera b)).

In aggiunta, in tale caso dovrà essere conteggiato anche l’indennizzo automatico erogato dal venditore al cliente finale per il mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo ai sensi dell’art. 16 del TIF.

---

<sup>3</sup> Ai sensi del comma 4.2 del TIF e in assenza di termini differenti previsti dal venditore sul mercato libero ai sensi del comma 4.3, lettera b) del TIF medesimo.